

Istituto Comprensivo Statale "C. Ederle"

C.so Fraccaroli, 58 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

Tel. 0442/659903 - **Fax** 0442/659909 - **Sito**: www.icvillabartolomea.it **e-mail**: vric84600r@istruzione.it - **PEC**: icvillabartolomea@pec.icvillabartolomea.it

REGOLAMENTO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA

RIFERIMENTO: anno scolastico 2010 – 2011

TITOLO I - PREMESSA

La presenza di un sempre più rilevante numero di alunni stranieri negli ultimi anni ha fatto nascere l'esigenza, da parte della nostra scuola, di un'attenta considerazione delle tematiche inerenti l'educazioni interculturale e dell'attuazione di una serie di intervanti atti a garantire il diritto-dovere all'istruzione e a valorizzare le risorse provenienti dall'apporto di culture diverse.

La stessa Costituzione Italiana, in particolare l'art. 3, contiene la garanzia per l'accesso alla scuola e per il rispetto delle specificità culturali, linguistiche e religiose di ogni bambino e ragazzo, di qualunque paese sia originario, recita infatti: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

Ulteriori garanzie per le pari opportunità tra bambini e ragazzi vengono dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, oltre che dalla legislazione nazionale vigente.

Partendo da queste considerazioni e dalla convinzione che "La scuola deve operare perché il fanciullo abbia consapevolezza delle varie forme di diversità allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture", l'Istituto di Villa Bartolomea pone tra i suoi obiettivi principali anche l'educazione interculturale, vista come opportunità per sviluppare negli alunni un atteggiamento aperto e disponibile all'incontro con l'altro e per creare le basi di una società realmente interculturale.

Come sancisce la normativa, minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all'istruzione; per essi valgono i principi di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico. Le scuole pubbliche sono tenute ad accoglierli.

Il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri arrivati in Italia legalmente (assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o clandestinamente (assieme ad adulti privi di permesso) è affermato da:

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

<u>Art.10:</u> "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".

<u>art.30:</u> "E'dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio..."

<u>art.31:</u> "La Repubblica ... protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo..."

<u>Art. 34</u>: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita".

CONVENZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4/8/1955, n.848.

In particolare:

<u>art.2</u> del protocollo addizionale: " A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione. Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948.

In particolare:

art.1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti..."

art.25: "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza..."

<u>art.26:</u> "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria...".

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (ONU, 20 Novembre 1959)

Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176).

In particolare,

<u>art.28:</u> " Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione [...] devono ... rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti..."

Direttiva CEE n.486/77;

Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976).

In particolare,

art.24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato".

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). In particolare,

<u>art.10:</u> "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale..."

<u>art- 12:</u> " Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione".

Norme dello Stato italiano:

R.D. 4/5/25, n.653, art.14 (scuola secondaria);

C.M. n.301/90 cit. e C.M. n.205/90 cit.

Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n.5/94, che ammette l'iscrizione di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione;

D.L.vo n. 297/94, artt. 115 e 116; Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", cit., in particolare l'art. 36 ("I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si

applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica").

D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...", in particolare, art. 45.

La recente legge n. 189 del 30 luglio 2002 (nota come legge Bossi-Fini) non ha modificato le precedenti disposizioni relative all'accoglienza e all'inserimento scolastico dei minori stranieri.

I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi della scuola dell'obbligo va accolta *in qualsiasi momento dell'anno*, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n.394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n.87 e C.M. del 05/01/2001, n.3). Essi *vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione* (art. 45 del DPR n.394/99). Il caso di minori che abbiano superato il 15° anno di età è considerato nel Decreto Ministeriale n.323 del 9 agosto 1999, applicativo della legge n.9/99 (elevamento dell'obbligo scolastico): qualora il minore possa attestare con documentazione idonea di "avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico" è prosciolto dall'obbligo scolastico e quindi non può essere accolto nelle classi della scuola media.

La C.M. n°101 dell'8 gennaio 2010, invita le Istituzioni Scolastiche ad adottare *misure* efficaci per l'inclusione di alunni stranieri, in maniera tale da garantire un equilibrato ed efficace sviluppo positivo del processo di insegnamento apprendimento.

In particolare, è necessario iniziare a programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali. Questo richiede la definizione delle condizioni per assicurare a tutti opportunità di istruzione, fissando dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di studenti stranieri con ridotta conoscenza della lingua italiana. È indispensabile, infatti, assicurare il diritto all'istruzione non solo in termini di accesso ai percorsi scolastici, ma anche sotto il profilo degli esiti da raggiungere, a prescindere dalle diversità linguistica e culturale.

A tal fine la normativa stabilisce criteri di carattere organizzativo sia dell'offerta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione scolastica:

- il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
- il limite del 30% entra in vigore dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell'infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.
- il limite del 30% può essere innalzato a fronte della presenza di alunni stranieri già in possesso delle adeguate competenze linguistiche.

TITOLO II – FINALITÀ

Con la stesura del seguente regolamento, l'Istituto si propone di:

1. insegnare agli alunni come confrontarsi con le differenze culturali;

- **2.** promuovere la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproca, l'apertura verso individui provenienti da culture, etnie e religioni diverse;
- **3.** combattere razzismo, xenofobia, discriminazione, pregiudizi, stereotipi;
- **4.** coinvolgere gli alunni provenienti in percorsi didattici e culturali che ne favoriscano l'integrazione;
- **5.** attivare pratiche all'interno dell'istituto in tema di accoglienza;
- 6. facilitare l'inserimento degli alunni stranieri nel gruppo dei pari;
- 7. sviluppare un clima adeguato di accoglienza;
- **8.** attuare forme di comunicazione fruttuosa con le famiglie immigrate;
- **9.** creare una rete di comunicazione e collaborazione tra scuole, tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale;

rispondere ai bisogni formativi dei minori.

TITOLO III – L'ISCRIZIONE E L'INSERIMENTO

Al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità indicate e per rispondere al meglio all'esigenza di accogliere sia gli alunni stranieri che si iscrivono nei tempi previsti, sia quelli che si iscrivono nel corso dell'anno, la Commissione Intercultura propone l'adozione di un protocollo d'accoglienza che contenga criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati e che definisca compiti e ruoli degli operatori scolastici tracciando le diverse possibili fasi dell'accoglienza.

Il protocollo si propone di:

- 1. sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- 2. favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e che rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- 3. costruire un contesto favorevole con le altre culture:
- 4. promuovere la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza in un percorso formativo integrato.

Il protocollo delinea prassi di carattere:

- a) amministrativo (l'iscrizione);
- b) comunicativo relazionale (prima conoscenza);
- c) educativo- didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano come Lingua 2);
- d) sociale (rapporti e collaborazione con il territorio).

Area amministrativa: l'iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia; se ne occupa l'impiegata della segreteria incaricata del ricevimento delle iscrizioni degli alunni.

La domanda d'iscrizione alla scuola pubblica da parte di minori stranieri va accompagnata dagli stessi documenti richiesti ai cittadini italiani. Non è necessario, in via generale, che i

documenti siano allegati alla domanda; i documenti da presentarsi per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado possono essere sostituiti da un'autocertificazione in carta semplice sottoscritta dall'esercente la patria potestà all'atto della richiesta d'iscrizione, come previsto dalle leggi n. 15/1968 e n.127/97, dal regolamento attuativo (D.P.R. n.403/98) e richiamato anche da varie note ministeriali sullo snellimento burocratico e sull'iscrizione degli alunni. Nel caso di dubbio sulle dichiarazioni presentate la Pubblica Amministrazione può richiedere (entro 15 giorni) l'esibizione dei documenti, che l'interessato produrrà in originale o in copia fotostatica (art.2 del DPR cit.), ovvero la stessa P.A. può acquisirli direttamente presso l'ufficio che dovrebbe aver prodotto l'atto.

In questa fase si dovrà:

- a) accogliere la domanda di iscrizione;
- b) raccogliere la documentazione anagrafica, relativa alla precedente scolarità (se esistente), fiscale e sanitaria;
- c) acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica;
- d) avvisare tempestivamente i coordinatori della scuola al fine di favorire le successive tappe dell'accoglienza;
- e) fornire ai genitori moduli e materiale (se è possibile bilingue) per una prima informazione sul sistema scolastico.

In questo iniziale momento, se se ne ravvisa la necessità, ci si può avvalere dell'aiuto di mediatori linguistici.

Area comunicativo relazionale: prima conoscenza

Il più presto possibile dall'iscrizione il docente referente della Commissione Intercultura, possibilmente con un docente del plesso ospitante e alla presenza, se necessario, del mediatore linguistico, ha con l'alunno/a neo arrivato/a e con la famiglia, un colloquio, durante il quale viene prestata particolare attenzione alla sua storia personale e scolastica, alla sua competenza e biografia linguistica, alle sue aspettative e desideri.

Area educativa - didattica: proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano come Lingua 2

Della carriera scolastica pregressa dei minori stranieri si tiene conto ai fini dell'iscrizione nelle classi se è attestata da documenti tradotti e convalidati dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza. L'iscrizione ad una determinata classe di un alunno extracomunitario sprovvisto di carriera scolastica pregressa riconoscibile va operata tenendo conto dell'età anagrafica e delle competenze raggiunte (art.45 del D.P.R.n.394/99). Laddove non si possano accertare le generalità del minore, si considerano valide quelle dichiarate (salvo accertamento che le smentisca).

L'assegnazione ad una classe diversa tiene conto:

- 1. dell'ordinamento di studi del Paese d'origine del richiedente;
- 2. delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- 3. del corso di studi eventualmente seguito;
- 4. del titolo di studio eventualmente posseduto (idoneamente certificato).

A seguito della conoscenza dell'alunno straniero, vari soggetti concorrono alla designazione del percorso scolastico del neo arrivato.

Il Dirigente Scolastico

- garantisce l'effettivo esercizio del diritto-dovere all'istruzione;
- riceve lo studente straniero neo arrivato e la sua famiglia;
- dà mandato all'insegnante Referente di effettuare il colloquio con il neo arrivato;
- trasmette il parere al Referente e alla Commissione Intercultura per la scelta della classe in cui inserire l'alunno straniero;
- nel caso l'alunno possa essere inserito in varie classi dello stesso indirizzo, individua con i docenti preposti alla formazione classi, la classe iniziale di inserimento;
- comunica l'assegnazione al coordinatore del Consiglio di classe o ai docenti interessati:
- verifica l'effettivo adattamento della programmazione-contatta se necessario i servizi territoriali;
- discute con la famiglia circa l'adeguatezza del corso di studi prescelto.

Il Consiglio Di Classe

- predispone l'accoglienza al neo arrivato, favorendo l'instaurarsi di un clima favorevole all'incontro e al dialogo all'interno della classe;
- promuove rapporti periodici fra scuola e famiglia e se necessario col mediatore linguistico;
- accerta le competenze del neo arrivato per predisporre il necessario adattamento dei programmi e gli interventi didattici occorrenti;
- elabora un piano educativo personalizzato, modificabile in itinere secondo necessità.

Collegio Docenti

- nomina al suo interno un gruppo ristretto di docenti, di diverse discipline e diversi indirizzi dell'istituzione scolastica, che collabori con il Referente della Commissione Intercultura per svolgere le attività previste dalla normativa;
- collabora con la Commissione Intercultura nel promuovere l' educazione interculturale in una dimensione trasversale che accomuni tutti gli insegnanti e gli operatori didattici;
- fornisce indicazione e strumenti (in particolare in relazione al Piano educativo personalizzato) ai Consigli di classe;
- si riunisce periodicamente in una prospettiva di confronto e condivisione;
- approva il protocollo di accoglienza per la parte di propria competenza e ne è consapevole;
- delibera sui criteri di valutazione;
- delibera sull'impiego di eventuali ore aggiuntive di insegnamento;
- inserisce un eventuale progetto di educazione interculturale nell'ambito del POF;
- delibera sul protocollo d'accoglienza e approva eventuali modifiche.

Area sociale: rapporti e collaborazione con il territorio

Per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati l'ordinamento scolastico italiano non prevede interventi diretti, quali l'assegnazione o l'utilizzo di docenti con competenze nella lingua d'origine degli alunni stranieri. Pertanto, l'Istituto si avvale della collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni di volontariato, nonché dell'intesa sinergica con Reti di scuole. L'avvento dell'autonomia scolastica, infatti, consente alle istituzioni di mettere in circolo le proprie risorse per fronteggiare eventuali bisogni formativi e valorizzare professionalità.

TITOLO IV – PREMESSE ALL'AZIONE EDUCATIVA

Gli alunni stranieri, che vanno visti, innanzitutto come bambini e ragazzi, non sono tutti uguali: ognuno di essi ha capacità, interessi, livelli di competenza e componenti di personalità propri. Al momento del loro presentarsi a scuola i minori hanno già una loro storia culturale e differenti condizioni maturate nel caso di pregresso soggiorno nel nostro Paese ("...si devono distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo è più remoto", ricordava la C.M. 301/89).

L'elaborazione di un percorso formativo non può che essere personalizzato, senza cadere in generalizzazioni o in schemi validi per tutti. Va posta attenzione alla cultura di provenienza dei minori, ma anche alle capacità e alle caratteristiche individuali di ciascuno di essi, dato che le differenze inter-individuali sono altrettanto e forse anche più rilevanti di quelle interculturali (si corre sempre il rischio di considerare gli stranieri secondo degli 'stereotipi').

Un aspetto, diffusamente presente nella normativa internazionale e nazionale, è quello che si riferisce alla salvaguardia dell'identità culturale di minori. La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, art.29 prevede: " Gli Stati parti concordano che l'educazione ...deve tendere a [..]. inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese in cui vive, del Paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria...".

L'art.115 del T.U., richiamando la Direttiva CEE n.77/486, precisa che per i figli di stranieri dei Paesi della Comunità europea la "programmazione educativa deve comprendere apposite attività di sostegno o di integrazione, in favore dei medesimi, al fine d:i

- a) adattare l'insegnamento delle lingua italiana e delle altre materie di studio alle loro specifiche esigenze;
- b) promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese d'origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie obbligatorie comprese nel piano di studi".

Per quanto riguarda i minori extracomunitari, il successivo art.116 prevede siano "attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigranti italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine".

Tale principio viene ripreso e ribadito dalla citata legge n.40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art.36, comma III).

La scuola autonoma ha nell'elaborazione del POF lo strumento fondamentale per la ricerca di modalità flessibili e individualizzate nel definire percorsi integrativi per gli alunni stranieri.

L'Istituto, usufruendo dei finanziamenti ministeriali e di eventuali altre fonti, può programmare e realizzare una serie di attività didattiche, che vanno dagli interventi mirati al rafforzamento delle conoscenze di base negli alunni stranieri (corsi di lingua italiana,

recupero abilità cognitive di base) ad azioni volte a coinvolgere la generalità degli alunni, nell'ottica di un confronto multi-culturale e dell'acquisizione di un fondato senso del rispetto reciproco: pacchetti formativi per l'accoglienza e la conoscenza dell'ambiente ospite, laboratori multi-culturali musicali, teatrali, linguistici, etc.

Un'ulteriore risorsa è costituita dalle *funzioni strumentali* nate con il **CCNL del 1999**, ricoperte da docenti-esperti dell'istituto che, in aggiunta ai normali loro compiti, si dedicano a settori ritenuti strategici. Il compito della F.S. preposta all'integrazione non è tanto quello di fornire interventi didattici, quanto quello di coordinare azioni educative e di fornire consulenza e supporto ai colleghi.

Oltre ai fondi ordinari per l'autonomia, appositi finanziamenti sono riservati dall'a.s. 1999/2000 alle scuole site in aree *a forte flusso immigratorio* (ciò in applicazione **degli artt. 5** e **25 del CCNI**). In particolare, la **C.M. n. 106 del 27 settembre 2002** ha previsto lo stanziamento di fondi a livello regionale, che le Direzioni Generali ripartono fra le scuole di ogni ordine e grado la cui popolazione scolastica registri una presenza pari o superiore al 10% di alunni stranieri e/o nomadi.

Il personale da impiegare nelle attività per l'integrazione degli alunni stranieri non necessariamente va reperito fra il corpo docente d'istituto; in mancanza di docenti interni disponibili ovvero qualora le competenze di cui si sente la necessità in funzione dell'integrazione degli stranieri (es., mediazione linguistica) siano meglio individuabili e reperibili nell'ambiente esterno, possono entrare in gioco anche figure non appartenenti al personale scolastico. La flessibilità e la capacità giuridica ed economica propria dell'autonomia consente, infatti, alla scuola di stipulare dei contratti d'opera occasionale con 'esperti esterni', che possono essere, ad esempio, insegnanti in pensione, esperti di lingue e culture non europee, operatori di organizzazioni del volontariato, o anche persone appartenenti al gruppo linguistico degli alunni inseriti (naturalmente in possesso di adeguati livelli di competenza e affidabilità). Queste figure possono essere impiegate nella scuola per interventi modulari o continuativi (attività linguistiche e/o inter-culturali) e rappresentare delle risorse nell'ambito della "mediazione culturale".

TITOLO V- IL PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA



Istituto Comprensivo Statale "C. Ederle"

C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea Tel. 0442/659903 - Fax 0442/659909 Codice Fiscale: 82000230233

Sito: www://icvillabartolomea.it

e-mail: vric84600r@istruzione.it PEC: icvillabartolomea@pec.icvillabartolomea.it

Protocollo accoglienza degli alunni stranieri

1. INTRODUZIONE

L'iscrizione sempre più numerosa di alunni stranieri nelle scuole del nostro territorio e la convinzione che la loro presenza non deve essere motivo di ansia ma, al contrario, deve diventare occasione di incontro e di confronto con le altre culture e di arricchimento reciproco, rendono necessario anche per il nostro Istituto predisporre azioni adeguate alle loro necessità e a quelle delle loro famiglie, e ad adottare strategie di intervento mirate.

Sulla base di queste motivazioni nasce questo protocollo, che vuole delineare un comportamento condiviso e uniforme riguardante:

- Gli aspetti amministrativi e burocratici di iscrizione dell'alunno straniero;
- Le modalità di conoscenza, di inserimento e di integrazione dell'alunno straniero;
- Le attività educative e didattiche inerenti l'alunno straniero:
- La formazione di una cultura di accoglienza e di valorizzazione degli stranieri nella scuola;
- La diffusione dei valori dell'uguaglianza, della solidarietà, della cooperazione e della pace per tutti gli studenti del nostro istituto.

Gli studenti stranieri hanno il diritto di accesso alla scuola. Tale diritto trova la sua fonte normativa nel D.L.vo n. 286 del 25/7/1998 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e al relativo regolamento di applicazione di cui al D.P.R. n.394 del 31/8/1999.

Il **protocollo d'accoglienza** è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti. La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell'art. 45 del già citato D.P.R.31/8/99 n°394 in titolato "Iscrizione scolastica" che attribuisce al Collegio numerosi compiti deliberativi e di proposta.

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (l'iscrizione),
- comunicativo e relazionale (*prima conoscenza*),
- educativo didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano seconda lingua),
- sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio)

Le finalità del protocollo sono:

- definire *pratiche condivise* all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri;
- facilitare l'inserimento e l'orientamento degli alunni stranieri;
- incrementare le possibilità di successo scolastico degli studenti stranieri favorendo il loro
- apprendimento della lingua italiana;
- creare canali per un proficuo dialogo con le famiglie immigrate;
- creare una rete di comunicazione e collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui
- temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale;
- realizzare occasioni di *aggiornamento per i docenti* della scuola sui temi dell'alfabetizzazione e della didattica interculturale.

2. LA COMMISSIONE INTERCULTURA

La commissione intercultura è costituita da docenti rappresentanti di tutti i plessi dell'Istituto ed è presieduta e coordinata dalla Funzione Strumentale preposta.

3. LA COMMISSIONE D'ACCOGLIENZA

La commissione rappresenta l'Istituto e sarà composta: dal dirigente scolastico, dalla Funzione Strumentale Intercultura dell'Istituto, da un gruppo di docenti individuati all'inizio di ogni anno scolastico nel primo Collegio dei Docenti, referenti di tutti i plessi scolastici.

Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale.

La commissione si riunisce nei casi d'inserimento di alunni neo-arrivati, per progettare azioni comuni, per monitorare i progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse realtà.

L'istituzione formale di un gruppo di lavoro come articolazione del collegio docenti segnala l'impegno dell'istituto in questo campo ed evidenzia l'assunzione collegiale di responsabilità.

COMPOSIZIONE	COMPITI	INCONTRI
Dirigente scolastico Funzione Strumentale Intercultura Referente Intercultura del plesso interessato all'accoglienza	 □ Consultivi e progettuali □ Accoglienza degli alunni arrivati □ Raccordo tra le diverse realtà del territorio □ Monitoraggio dell'esistente □ Rapporti con le amministrazioni 	Di norma due in un anno, più incontri da prevedere nel caso d'inserimento problematico di alunni stranieri e di necessità emergenti

4. LA PROCEDURA DI ACCOGLIENZA

L'ISCRIZIONE

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d'accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

È utile indicare fra il personale di segreteria chi è incaricato del ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri, anche al fine di facilitare progressivamente abilità comunicative e relazionali che aiutano senz'altro l'interazione con i "nuovi utenti".

Si specificano i documenti e le informazioni da richiedere, oltre che gli avvisi, i moduli, le note informative sulla scuola da consegnare ai genitori per facilitare la loro comprensione della nuova realtà scolastica.

È anche possibile prevedere l'intervento di mediatori linguistici che possano essere messi a disposizione da enti locali e associazioni sulla base di convenzioni e di accordi.

Il primo incontro dei genitori stranieri, sovente accompagnati dal figlio che deve essere iscritto, di carattere inevitabilmente amministrativo, si conclude con la definizione di una data per l'incontro successivo fra i genitori e il nuovo alunno con il referente della commissione Accoglienza alunni stranieri.

GLI UFFICI DI SEGRETERIA:

□ iscrivono i minori,
□ raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente)
□ acquisiscono l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica
 avvisano tempestivamente i coordinatori delle scuole, al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza,
□ forniscono ai genitori materiale per una prima informazione sul sistema scolastico.

LA PRIMA CONOSCENZA

Occorre raccogliere una serie d'informazioni di merito sull'alunno che consentano d'adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. La prima conoscenza può articolarsi in un incontro con i genitori e un colloquio con l'alunno, eventualmente alla presenza di un insegnante di lingua straniera o di un mediatore linguistico. In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno, sulla situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute dall'alunno stesso. Il rapporto con il ragazzo straniero può essere facilitato anche dall'utilizzo di tecniche non verbali quali il computer, la gestualità, la fotografia, ecc.

Dagli incontri previsti in questa fase potrà emergere una significativa, per quanto iniziale, biografia scolastica dell'alunno.

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA DELLA SCUOLA:

 effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia coinvolgendo un'insegnante della classe che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto,
$\hfill \square$ raccoglie una serie d'informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica,
□ compila un'iniziale biografia scolastica dell'alunno,
□ facilita la conoscenza della nuova scuola,

□ osserva l'alunno in situazione

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE

Gli elementi raccolti durante le due precedenti fasi permettono di assumere decisioni in merito alla classe d'inserimento.

Occorre tuttavia tenere presente che l'alunno straniero vive già una situazione di disorientamento cognitivo e affettivo – relazionale che potrebbe essere negativamente accentuata da scelte che prevedono un suo passare "attraverso" diverse situazioni didattiche e relazionali non definitive.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del DPR 31/8/99 n°394:

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA, quale articolazione del Collegio dei Docenti

Propone la classe e la sezione tenendo conto dell'età anagrafica, dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza, dell'accertamento di competenze e abilità, del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno, delle aspettative familiari emerse nel colloquio
□ Ripartisce gli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri
□ Fornisce i primi dati raccolti al team docenti che accoglierà il ragazzo neoarrivato
□ organizza corsi di alfabetizzazione e/o supporto per l'apprendimento della lingua italiana;
□ collabora per la predisposizione di percorsi didattici personalizzati per lo studente straniero.

LA FUNZIONE STRUMENTALE

Durante l'anno scolastico la f.s. contatta periodicamente il Coordinatore del Consiglio di Classe nel quale è inserito lo studente straniero e insieme relazionano sul buon andamento o meno del progetto.

La F.S: si adopera per organizzare corsi di alfabetizzazione e/o supporto in italiano L2 o corsi disciplinari *ad hoc*, affinché l'alunno di nuovo inserimento sia messo nelle condizioni di comunicare e interagire con la classe e con gli insegnanti e sia in grado di apprendere.

La F.S., durante l'anno scolastico, può inoltre:

- organizzare attività o iniziative sull'interculturalità che coinvolgano l'intera scuola
- lavorare in rete con altre scuole e/o enti presenti sul territorio per ottimizzare le risorse disponibili

- raccogliere materiale informativo, didattico e normativo per incrementare i documenti dell'Istituto sul tema dell'accoglienza degli stranieri nella scuola.

A fine anno scolastico la F.S. e la Commissione Intercultura redigono una serie di osservazioni sui seguenti punti:

- breve disamina dei casi sui quali si è lavorato durante l'anno scolastico
- breve elenco dei corsi di alfabetizzazione e/o supporto linguistico e disciplinari realizzati
- breve resoconto sulle attività interculturali svolte
- breve elenco del materiale prodotto
- punti critici e difficoltà incontrate
- attività da svolgere nel successivo anno scolastico.

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità e rispetto delle differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con servizi, associazioni, luoghi d'aggregazione, biblioteche e, in primo luogo, con le amministrazioni locali per costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio. Per tale motivo la F.S. si attiva per mantenere rapporti di rete.

SITUAZIONE SCOLASTICA E LINGUISTICA DELL'ALUNNO STRANIERO NEOARRIVATO

Cognome e nome	M □ F □
Luogo e data di nascita	
Nazionalità	Data di arrivo in Italia
Particolari problemi di salute da	segnalare
	Allergie
	Allergie alimentari
	Diabete
	Asma
	Epilessia
	Gravi problemi di Vista
	Sordità
	Altro
Composizione del nucleo fami	igliare in Italia
È presente il padre?	SI □ NO □
È presente la madre?	SI □ NO □
Sono presenti fratelli o sorelle?	SI 🗆 NO 🗆
Se SI indicare per ognuno	età scuola classe
età	scuola classe
età	scuola classe
età	scuola classe
Sono presenti altri adulti di riferir	mento? SI □ NO □
Se SI, chi e con che ruolo?	
Altre notizie rilevanti sul nucleo f	amiliare:
Situazione linguistica della far	-
Qual è la lingua parlata in casa?	
Il padre parla in italiano?	SI □ NO □ POCO □

La madre parla in italiano no sì, poco sì,	SI 🗆 NO 🗆 POCO 🗆			
I genitori parlano altre lingue?	□ NO			
Se sì, quale				
BREVE STORIA DEL PERCORSO SCOLASTICO DELL'ALUNNO				
Scuole e classi frequentate nel Paese d'origine:				
Documenti disponibili sulla scolarizzazione prece				
	Tradotto ufficialmente SI □ NO □			
	Tradotto ufficialmente SI □ NO □			
	Tradotto ufficialmente SI □ NO □			
Caratteristiche del sistema scolastico del Paese	d'origine:			
Età di ingresso nella scuola elementare				
Durata del primo ciclo di studi (elementare)	Si ottiene licenza SI 🗆 NO 🗆			
Durata del secondo ciclo di studi (media inferiore) Si ottiene diploma SI □ NO □			
Durata del ciclo superiore di studi	Si ottiene diploma SI NO			
Se la strutturazione del corso di studi è molto dive				
Discipline scolastiche principali nell'ultima scuola				
(se presente copia di pagelle o altri documenti uff	ficiali, farne riferimento)			
Località, scuola e classe eventualmente frequent	ata in precedenza in Italia			
CONDIZIONE LINGUISTICA DELL'ALUNNO				
CONDIZIONE LINGUISTICA DELL'ALUNNO				
Lingua d'origine parlata dall'alunno				
Sa scrivere in questa lingua?				
Nel paese d'origine l'alunno ha studiato una secc Se SI, quale?				
In questa seconda lingua: comprende il parlato?	SI 🗆 NO 🗆			
Se SI, bene □ con difficoltà □				
sa esprimersi?	SI 🗆 NO 🗆			
Se SL bene □ con difficoltà □				

sa scrivere?	SI □ NO □
Se SI, bene □ con difficoltà □	
Altre lingue conosciute dall'alunno	
Livello di conoscenza per ciascuna	
Lingua usata dall'alunno per comunicare:	
- in famiglia (genitori e fratelli)	
- con altri esterni alla famiglia (specificare)	
LINGUA ITALIANA: LIVELLO ATTUALE DI COMP	
Italiano orale (comprensione e capacità di espressio	
Italiano scritto (comprensione e capacità di espressi	one):
L'alunno ha già frequentato corsi di alfabetizzazione	? SI □ NO □
Se SI, dove?	
Per quanto tempo?	
Secondo lui, con che risultati?	
Attualmente sta frequentando corsi di alfabetizzazio	ne? SI □ NO □
Se SI, dove?	
Quale durata ha il corso?	
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE	
L'alunno pratica degli sport?	SI □ NO □
Se SI, quali?	Dove?
L'alunno frequenta gruppi di coetanei fuori da scuola	n? SI □ NO □
Se SI, in che contesto?	
L'alunno ha attività o hobbies particolari?	SI □ NO □
Se SI, quali?	
ALTRE ANNOTAZIONI	
Classe proposta per l'inserimento	
Corrisponde all'età anagrafica	SI □ NO □

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA DELL'ALUNNO

In base alle indicazioni generali fornite di seguito, indicare con una X il livello di scolarizzazione

☐ LIVELLO PREBASICO

Nessuna conoscenza della lingua italiana o estremamente limitata.

☐ LIVELLO BASICO

Comprende semplici messaggi:

comprende ma non parla autonomamente.

comprende domande a risposta chiusa.

Comprende semplici consegne.

Usa espressioni formate da una sola parola o brevi frasi prodotte per imitazione.

Produce parole isolate.

Produce espressioni di due o più parole o frasi non analizzate.

Riconosce globalmente le parole appartenenti agli ambiti semantici proposti.

☐ LIVELLO A1

Competenza relativa alla conoscenza e uso dei semplici termini funzionali alla vita quotidiana in contesti significativi.

Comprende e produce frasi semplici, nella forma basica dell'interlingua.

Comprende espressioni familiari e frasi molto semplici.

Comprende semplici domande, indicazioni e frasi formulati in modo chiaro, con semplice struttura e con vocaboli di uso quotidiano.

Comprende semplici testi contestualizzati nell'esperienza e nel loro significato.

Sa rispondere a semplici domande e sa porne.

Sa usare espressioni quotidiane per soddisfare bisogni concreti.

Sa produrre qualche frase semplice con lessico limitato.

Sa comunicare in modo semplice in un contesto significativo.

Sa scrivere sotto dettatura frasi semplici.

Sa produrre frasi semplici con lo spunto di immagini e di domande.

Sa produrre brevi frasi e messaggi.

☐ LIVELLO A2

Competenza comunicativa a livello basico.

Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato.

Comprende quanto gli viene detto in semplici conversazioni quotidiane.

Individua l'argomento di conversazioni cui assiste se si segue una procedura facilitata di ascolto.

Comprende l'essenziale di una spiegazione semplice, breve e chiara.

Ricava le informazioni principali da semplici messaggi.

Sa produrre messaggi semplici su temi quotidiani e scolastici ricorrenti.

Prende l'iniziativa per comunicare in modo semplice.

Riferisce fatti ed esperienze personali utilizzando un bagaglio lessicale limitato.

Sa produrre un testo semplice con la guida di un questionario, schema, griglia.

Data	
	Insegnanti compilatori

TITOLO VI - AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente Regolamento. Le proposte verranno esaminate da un'apposita commissione prima di essere ammesse al parere del Collegio dei Docenti e a quello del Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, secondo necessità, in base alle disposizioni legislative e ministeriali via via emanate.

TITOLO VII -AVVERTENZE

Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Approvato

dal Consiglio d'Istituto del 26 Maggio 2011